



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2008 (22.07)
(OR. fr/en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0144 (CNS)**

**11906/08
ADD 1**

PECHE 202

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del Segretariato del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima) / Consiglio
prop. Comm.: 11369/08 PECHE 183 - COM(2008) 454 defn.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica
– Adozione di un atto legislativo (AL+D)

DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

1. Dichiarazione della Commissione sull'attuazione, sul controllo, sulla verifica e sul resoconto delle misure d'urgenza per la crisi del carburante

La Commissione è pienamente impegnata a seguire con attenzione l'attuazione delle misure d'urgenza previste nella proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica. ¹

¹ COM(2008) 454 def. 2008/0144 (CNS).

La Commissione stabilirà meccanismi idonei per sostenere e controllare l'attuazione delle misure, assicurare l'audit, il controllo e la verifica completa del processo, assicurare la rendicontazione regolare del processo stesso e dei relativi risultati, nonché il dialogo costante con tutti i soggetti interessati. Al riguardo la Commissione ricercherà la piena cooperazione degli Stati membri e del settore.

La Commissione vigilerà affinché a questo esercizio molto importante siano destinati il personale, le risorse e le competenze necessari attingendo ai servizi della Commissione e/o ricorrendo all'appoggio e alla consulenza di esperti esterni, segnatamente controllori tecnici e finanziari. In particolare la Commissione organizzerà una task-force interna per controllare l'intero processo di attuazione.

In funzione dei risultati forniti dalla relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista all'articolo 20 ter del regolamento del Consiglio, la Commissione presenterà se del caso le opportune proposte di modifica del regolamento stesso.

2. Dichiarazione della Commissione sulla sostituzione dei motori

La Commissione si prefigge di definire nuovi meccanismi di certificazione della potenza motrice per evitare l'aumento dello sforzo di pesca nel quadro dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4 della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica.²

Questi meccanismi saranno istituiti secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Per quanto riguarda la potenza motrice potrebbe essere previsto l'obbligo degli Stati membri di verificare che la potenza del peschereccio sia coerente con tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche dei pescherecci di cui dispongono le amministrazioni pubbliche. Ciò comprende:

² COM(2008) 454 def. 2008/0144 (CNS).

- a) i dati SCP
- b) il giornale di bordo elettronico
- c) il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento dell'aria relativo ai motori (EIAPP), rilasciato a norma dell'allegato VI della convenzione MARPOL 73/78;
- d) un certificato di classificazione rilasciato da un organo che effettua le ispezioni e le visite di controllo delle navi, riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio.
- e) il certificato di prova in mare;
- f) il registro della flotta detenuto dalla Commissione;
- g) qualsiasi altro documento in cui siano menzionate la potenza del peschereccio o altre caratteristiche tecniche.

Nelle modalità si potrebbe altresì precisare che, qualora da una verifica emergano indizi di una potenza superiore a quella precisata nella licenza di pesca, gli Stati membri procederanno a un'ispezione fisica della potenza del peschereccio.

3. Dichiarazione della Commissione sull'aiuto a favore della ricerca e dell'innovazione in materia di efficienza energetica nel settore della pesca

La Commissione ritiene che la ricerca e l'innovazione in materia di efficienza energetica siano prioritarie e debbano ottenere il sostegno opportuno delle istituzioni dell'UE al finanziamento, al coordinamento e alla diffusione dei risultati.

La Commissione controllerà che i risultati dei progetti di ricerca in corso nell'intera UE in questo settore siano divulgati il più ampiamente possibile una volta ultimati i progetti. Promuoverà inoltre altri programmi di ricerca e studi, ad esempio per migliorare la cooperazione tra la pesca e altri settori industriali confrontati alla sfida energetica.

Si adopererà per coinvolgere i ricercatori nazionali al fine di individuare le possibili attività di ricerca mediante le reti nazionali o regionali come ERA-NET. Nella futura comunicazione "A Marine and Maritime Research Strategy for Europe" (Una strategia di ricerca marina e marittima per l'Europa) la Commissione avanzerà un approccio più strategico per questo settore.

4. Dichiarazione della Commissione sull'aiuto all'acquacoltura

La Commissione dichiara che, conformemente al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca³, la produzione nel settore dell'acquacoltura può ricevere aiuti per gli assi prioritari 2, 3 e 4 del regolamento stesso. Sono comprese varie possibilità di finanziamento segnatamente in forza dell'articolo 29 (aiuto per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura), dell'articolo 30 (misure idroambientali), dell'articolo 37 (aiuto per le azioni collettive), dell'articolo 41 (aiuto per i progetti pilota) e dell'articolo 44 (misure ammissibili per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca).

Secondo la Commissione le misure che hanno gli stessi obiettivi di quelle previste agli articoli 8, 9 e 10 del progetto di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica⁴ sono ammissibili all'aiuto in virtù delle disposizioni suddette. Ciò riguarda i bilanci energetici per gruppi di imprese dedite all'acquacoltura, gli investimenti collettivi per l'acquisto di attrezzature di produzione, trattamento o commercializzazione che consumano meno combustibile, nonché i progetti pilota che sperimentano nell'acquacoltura miglioramenti tecnici finalizzati alla riduzione del consumo energetico. Il Fondo europeo per la pesca può altresì contribuire al finanziamento di misure socioeconomiche per i lavoratori del settore dell'acquacoltura, nel quadro della promozione dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca.

³ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁴ COM(2008) 454 def. 2008/0144 (CNS).

La Commissione rammenta altresì che si sta lavorando a un'iniziativa per una strategia rinnovata al fine di migliorare i risultati del settore dell'acquacoltura nell'UE. L'iniziativa rientra nelle priorità del programma di lavoro della Commissione e dovrebbe essere approntata alla fine del 2008. La Commissione assicurerà che nell'elaborazione della strategia si tenga conto delle difficoltà incontrate dai produttori del settore dell'acquacoltura a causa dei prezzi elevati dell'energia.

Nella comunicazione "Sostenere l'adeguamento della flotta da pesca dell'Unione europea per far fronte alle conseguenze economiche del rincaro dei prezzi dei carburanti" (COM (2008) 453 defn.), la Commissione ha inoltre sottolineato che intende adottare varie misure volte a sostenere il valore del pescato. La Commissione controllerà che i prodotti dell'acquacoltura siano integrati in queste misure.

5. Relazione della Commissione in merito all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato (articolo 4)

Ai sensi dell'articolo 36 del trattato CE, il Consiglio può determinare in quale misura le regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (e quindi dei prodotti della pesca) e può in particolare autorizzare la concessione di aiuti per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali ovvero nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Su tale base, il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP) specifica che, di norma, le regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato previste agli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano alle imprese del settore della pesca⁵. Tali regole non si applicano tuttavia ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal FEP e previste dal programma operativo⁶. Le stesse regole si applicano altresì nel contesto della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea nell'ambito del Fondo europeo per la pesca, intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica⁷ (in appresso "la proposta legislativa").

⁵ Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

⁶ Articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

⁷ COM(2008) 454 defn., 2008/0144 (CNS).

La formulazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della proposta legislativa è stata allineata a quella della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁸, di recente presentata.

Da quanto precede consegue che le misure nel settore della pesca che implicano aiuti concessi dagli Stati membri unicamente con risorse nazionali senza alcun contributo degli strumenti finanziari della Comunità, devono, in linea di principio, essere notificate alla Commissione e da essa valutate conformemente agli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE in materia di aiuti di Stato.

In considerazione dell'urgenza e del carattere temporaneo delle misure contemplate dalla proposta legislativa, l'articolo 4 mira a far sì che tutte le misure che comportano aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, che siano pienamente conformi alle condizioni previste dalla presente proposta legislativa, siano esentate dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE. Al fine di limitare possibili distorsioni di concorrenza ed effetti negativi sul mercato interno, tale esenzione è soggetta a maggiori obblighi di informazione e alle restrizioni previste all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 della presente proposta legislativa, ossia dovrebbe applicarsi solo ai progetti con spese ammissibili inferiori a 2 milioni di EUR o con un importo totale di aiuti inferiore a 1 milione di EUR.

Le misure che implicano aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità e che eccedono detti limiti, ma che sono nondimeno conformi a tutte le altre condizioni previste dalla presente proposta legislativa, sono pienamente soggette alle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE. Ciò significa che tali misure dovrebbero essere notificate alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e dovrebbero essere valutate dalla Commissione, caso per caso, tenendo conto in particolare della giustificazione adottata per tali aiuti e del carattere indispensabile dei medesimi dimostrato dallo Stato membro in questione.

⁸ Progetto di articolo 1, paragrafo 9, COM(2008) 306 defin., 2008/0105 (CNS).

6. Dichiarazione della Commissione sulle implicazioni finanziarie

La proposta non comporterà un aumento né attuale né futuro dei fondi disponibili per il FEP per il periodo 2007-2013.

Al fine di avvalersi pienamente delle deroghe previste dal regolamento, gli Stati membri devono riprogrammare i loro programmi operativi nel quadro del FEP, entro i limiti degli stanziamenti d'impegno attualmente disponibili per il FEP per il periodo 2007-2013, e contribuire mediante il cofinanziamento nazionale.

7. Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che la gravità della crisi richiede un intervento di ristrutturazione senza precedenti. L'attuazione del pacchetto di misure proposto esige pertanto un'ingente partecipazione finanziaria pubblica. Lo sforzo finanziario necessario soltanto per l'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca, per i segmenti di flotta gravemente colpiti dalla crisi, ammonta secondo le stime a oltre 1,6 miliardi di EUR. Con il sostegno supplementare per gli investimenti volti a ridurre il consumo energetico, le misure di mercato e socioeconomiche, le azioni collettive e i progetti pilota, che sono tutti provvedimenti inclusi nell'azione temporanea specifica destinata a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca colpite dalla crisi economica, il fabbisogno finanziario globale stimato si aggira intorno ai 2 miliardi di EUR. Secondo le stime, l'attuale programmazione dell'asse 1 del FEP per queste misure corrisponde a circa 600 milioni di EUR, a cui si aggiungono ulteriori 250 milioni di EUR di cofinanziamento nazionale.

La Commissione stima inoltre che altri 550 milioni di EUR dovranno provenire dalla riprogrammazione dei programmi operativi del FEP. L'importo rimanente è stimato a circa 600 milioni di EUR, di cui una parte potrà essere finanziata attraverso il margine non assegnato, disponibile all'interno della rubrica 2, dei massimali del quadro finanziario per il 2009 e il 2010, concentrando la parte più cospicua nel 2009. Questo lascia intatti i livelli effettivi di spesa della PAC. Eventuali importi supplementari potranno essere concessi solo se in questi due anni i livelli di spesa della PAC si manterranno decisamente al di sotto dei sottomassimali corrispondenti e solo dopo la realizzazione di un'analisi approfondita e se pienamente giustificati.

Prima di poter mobilitare fondi supplementari, la Commissione verificherà che gli Stati membri abbiano reso disponibili le ingenti risorse sopra indicate attraverso la riprogrammazione dei programmi operativi e attraverso contributi nazionali. Sul piano attuativo, la Commissione esaminerà la possibilità di istituire uno strumento finanziario ad hoc che avrà durata limitata in linea con le misure connesse alla crisi dei carburanti in ambito FEP. Le risorse previste da questo nuovo strumento ad hoc saranno assegnate agli Stati membri in base a criteri precisi.

In particolare, per beneficiare di questo sostegno supplementare gli Stati membri devono aver già assegnato una quota ingente della loro dotazione FEP alle misure necessarie per affrontare la crisi, attraverso la riprogrammazione delle risorse previste dai loro programmi operativi a favore dell'asse 1, oppure devono aver istituito piani di adeguamento della flotta ambiziosi, che interessano una percentuale significativa della loro flotta nazionale.

8. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Il Regno Unito rileva che la decisione di approvare il presente regolamento ha luogo prima che sia stata adottata una decisione di bilancio, o che la Commissione abbia presentato una proposta formale all'autorità di bilancio in merito al disimpegno di fondi per un importo pari a 600 milioni di EUR, indicati come necessari nella comunicazione della Commissione. Il Regno Unito osserva che tale approvazione lascia impregiudicata la decisione dell'autorità di bilancio su eventuali future proposte della Commissione relative all'erogazione di fondi supplementari a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

L'Ungheria si associa alla dichiarazione del Regno Unito.
